



28/2015

3617/14

1885 CRON

N. 2617/2014 Ruolo gen.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

BTV SPA, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Pietro Marzano.

OPPONENTE

CONTRO

U.N.A.L. – Unione Nazionale Autonoma del Lavoro, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Bruno Russo De Luca.

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – Trattenuta sindacale – Cessione del credito - Revoca della delega da parte del lavoratore – Obbligo del ceduto nei confronti del cessionario.

-&&&-

Acquisita documentazione, oggi, previa discussione orale dei procuratori costituiti, sulle conclusioni rassegnate a verbale, la causa é stata definita con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere rigettata.

L'opponente ha dato prova documentale della disdetta comunicata dai lavoratori della propria iscrizione al sindacato UNAL, con conseguente revoca della delega alla trattenuta sindacale in favore della suddetta sigla. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie giuridica in esame deve premettersi che l'UNAL pretende il pagamento dei contributi sindacali volontariamente erogati dai propri iscritti, sulla base di atto qualificato "cessione del credito", sottoscritto dai singoli lavoratori aderenti, per effetto del quale gli stessi si sono impegnati a *"versare la quota associativa pari all'1% della retribuzione mensile, ivi inclusa la 13^a e la 14^a mensilità"*.


Nel testo sottoscritto si aggiunge inoltre: *"Tale quota associativa verrà corrisposta mediante la cessione del mio credito a favore del sindacato ex art. 28 statuto dei lavoratori (ma si tratta evidentemente di un refuso volendosi probabilmente far riferimento all'art. 26 St. lav. - ndr) e ex art. 1260 c.c. vantato nei confronti del datore di lavoro"*.

La durata dell'iscrizione è stata convenuta in un anno solare, con clausola di rinnovazione tacita in caso di mancata disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

E' incontestato tra le parti che i lavoratori abbiano comunicato al datore di lavoro la cessione del credito anzidetto nei confronti dell'UNAL.

Se nonché i lavoratori firmatari degli anzidetti accordi hanno poi comunicato al datore di lavoro, nel corso dell'anno solare di vigenza dell'accordo, *"la revoca nell'immediato, ad ogni effetto di legge, della delega conferita a questa società per il versamento dei contributi sindacali in favore ... dell'UNAL"*.

L'UNAL, diversamente, pretende comunque dal datore di lavoro la residua




porzione annuale di contributi mensili non versati.

La questione non è di poca rilevanza atteso che le trattenute sindacali rappresentano un contributo volontario che i lavoratori danno all'organizzazione sindacale cui sentono di aderire. Potrebbe quindi apparire irragionevole ed illogico che, a fronte della espressa e libera revoca del lavoratore, che non ritenga di dover più aderire alla sigla sindacale (o che da questa si senta addirittura deluso o tradito), possa continuare a permanere l'obbligo contributivo da questi volontariamente assunto in precedenza.

La prima questione da affrontare è se, nella specie, al di là del *nomen juris* utilizzato dalle parti, si versi effettivamente in ipotesi di cessione del credito ex art. 1260 c.c. o in quella della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c..

E' noto che dopo un contrasto giurisprudenziale (Cass. nn. 10616/2004 e 10616/2004 *contra* Cass. nn. 3917/2004 e 14032/2004) le Sezioni Unite ebbero definitivamente ad affermare che il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e




perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (Cass., Sez. U, n. 28269 del 21/12/2005).

Alla luce di tale prevalente orientamento ben può, quindi, riconoscersi - negli atti prodotti - la natura giuridica di vere e proprie cessioni del credito disposte dai lavoratori iscritti all'UNAL in favore della suddetta sigla sindacale.

Che cosa accade, allora, ove subentri *medio tempore* la revoca da parte dello stesso lavoratore, sia della sua iscrizione ad una determinata sigla sindacale, sia della delega o della cessione del credito operata in favore del sindacato sulle retribuzioni future? Può ritenersi il datore di lavoro comunque obbligato al pagamento delle trattenute sindacali, anche oltre la disposizione contraria del lavoratore e (nella specie) per l'intero anno solare?

A tal fine deve osservarsi che la trattenuta sindacale si inserisce all'interno della retribuzione mensile (quale quota percentuale di quella) che è una tipica prestazione di durata.



La cessione del credito concerne, quindi, crediti futuri che verranno ad esistenza man mano che il lavoratore, mediante l'adempimento della propria prestazione lavorativa, maturerà sinallagmaticamente il diritto alla controprestazione retributiva.

E' consolidato l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che ritiene senz'altro suscettibile di cessione anche un diritto di credito futuro, purché sia determinato o determinabile al momento della conclusione del contratto di cessione (Cfr. Bianca, *Diritto civile*, IV, *l'obbligazione*, Milano, 1993, 588; Perlingieri, *Le cessioni dei crediti ordinari e d'impresa*, Napoli, 1993, 120; Cass., 08.05.1990, n. 4040; Cass., 05.06.1978, n. 2798; Cass., 19.09.1972, n. 2746; Cass. 2.08.1977, n. 3421). Pertanto occorre che, all'atto della conclusione dell'accordo, esista già il rapporto giuridico, dal quale possono derivare i crediti futuri. Nel caso di cessione di un credito futuro, il relativo accordo si perfeziona con il consenso del cedente e del cessionario, mentre l'effetto traslativo si realizza quando il credito viene ad esistere nella sfera giuridica del cedente (secondo i principi di cui agli artt. 1348 e 1472 c.c. in tema di alienazione di cose future). Prima di tale momento si producono solo effetti obbligatori. Il credito futuro, infatti, non è ancora venuto ad esistenza nel momento in cui è stipulato l'accordo di cessione. Non v'è dubbio che, nell'ambito del rapporto lavorativo, siano certamente determinabili sia la retribuzione, sia l'entità percentuale della trattenuta da operarsi e che, a fronte dell'accordo tra cedente (lavoratore) e cessionario (sindacato) sulla cessione di una porzione della retribuzione futura, non si possa verificare l'effetto traslativo del credito se non quando il credito stesso sia effettivamente venuto ad esistenza nella sfera giuridica del lavoratore. Prima di allora il lavoratore cedente assume solo l'obbligazione della cessione, verificandosi l'effetto traslativo solo all'atto




della maturazione del credito retributivo mensile.

Resta, dunque, da chiedersi se tale cessione di crediti futuri sia poi revocabile prima che il credito sia venuto ad esistenza nella sfera giuridica del cedente.

Non si rinvengono precedenti giurisprudenziali specifici sul caso concreto delle trattenute sindacali. Deve tuttavia osservarsi che la Corte di legittimità con riferimento alla diversa ipotesi del *factoring* con cessione "pro solvendo" di crediti futuri, ha affermato che, ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente, perché il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del *factor* di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell'effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio (Cass. n. 23175 del 31/10/2014).

Alla luce di questo più generale principio si ritiene di poter concludere che il lavoratore cedente non possa più revocare la cessione dei crediti retributivi futuri a suo tempo concordata con il sindacato e comunicata al datore di lavoro e che, quindi, il datore di lavoro non possa sottrarsi al trasferimento delle trattenute sindacali già oggetto di cessione del credito; a *fortiori* lì dove i crediti retributivi ceduti siano poi venuti ad esistenza e siano concretamente maturati in favore dei lavoratori cedenti.

E' pur vero che negli atti di cessione prodotti si legge altresì che "L'UNAL, in ipotesi di *disdetta tempestiva* (vale a dire tre mesi prima della scadenza annuale - ndr), si impegna a comunicare al datore di lavoro la rinuncia al beneficio della cessione del credito" (v. punto 2, 2^a paragrafo). Tuttavia deve osservarsi, in primo luogo, che quasi nessuna delle disdette prodotte



dalla opponente risulta essere tempestiva, recando quasi tutte data successiva all'ultimo trimestre dell'anno solare. In secondo luogo l'eccezione relativa alla mancata *rinuncia* da parte del sindacato potrebbe essere sollevata al cessionario soltanto dal cedente e non certo dal debitore ceduto, il quale è destinatario degli effetti dell'accordo ma non ne è parte.

Per le ragioni esposte si ritiene di dover rigettare l'opposizione.

La complessità della questione e la sua controvertibilità giustificano la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio di opposizione n. 2617/2014 RG:

rigetta l'opposizione e compensa le spese.

Nocera Inferiore, **9.1.2015**

IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)

